

**Sovraindebitamento N. R.G. 6/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

**Sezione fallimentare**

(decreto ex art. 14 quinquies L. 3/2012)

**Sovraindebitamento: MARIA DEL CARMEN TOLEDO SILVA n° 6/2022**

**Giudice Delegato: dott. Irene Colladet**

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 quinquies L. 3/2012 -**

Il giudice, dott. Irene Colladet,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato personalmente da TOLEDO SILVA MARIA DEL CARMEN, nata a Lima (Perù) il 24/04/1960, residente in Parma, via Genova n. 2, codice fiscale TLDMDL60D64Z611K;

*premesso che:*

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Parma alla data di presentazione della domanda di liquidazione;

- la ricorrente è una debitrice non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che: a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento; b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni della debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle certificazioni uniche relative agli anni 2019, 2020, 2021, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);



- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma terzo L. 3/2012, *i*) l'inventario (negativo) di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di beni immobili e delle cose mobili (cfr. doc. 19 e doc. 20 allegati alla relazione particolareggiata dei professionisti O.C.C.), *ii*) nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità della debitrice persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

*ritenuto*

- che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza dei debitori (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- che la documentazione prodotta dalla proponente, unitamente alle risultanze degli accessi alle banche dati effettuati dai professionisti O.C.C., ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5) (v. relazione O.C.C. p. 14) ed il suo indebitamento;

- che non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

*considerato* che la ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con retribuzione mensile media netta pari ad euro 1.200 per tredici mensilità;

*visto* l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, nonché la composizione del nucleo familiare e l'apporto del coniuge, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, a carico dell'istante può essere stabilito allo stato in € 960,00 mensili, al netto delle imposte (cfr. relazione O.C.C. p. 13); quanto eccede tale somma, compresa la tredicesima, dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al Liquidatore;

*ritenuto* che il pignoramento del quinto dello stipendio in corso di esecuzione operato in favore di Italcrediti Spa, per un importo di € 219,00 mensili in conseguenza del contratto di finanziamento n. 139734 sia, per effetto del presente decreto, soggetto a sospensione sulla base delle motivazioni di seguito illustrate. In ordine alla revocabilità o meno della cessione del quinto/trattenuta sullo/a



stipendio/pensione in esito a procedura di pignoramento immobiliare in caso di accesso del debitore ad una delle procedure da sovraindebitamento sussistono nella giurisprudenza di merito i seguenti orientamenti:

- i) secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario/creditore, in quanto la quota di un quinto dello stipendio e/o della pensione fuoriesce dal patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento/dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, di talchè il debitore non potrebbe più disporre;
- ii) un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l'art. 2918 c.c., fa salva la cessione/assegnazione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano;
- iii) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro avallato dalla legge sulla crisi di impresa che entrerà in vigore, e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il *favor debitoris* che ispira gli istituti di cui si discute, volti a concedere una seconda *chance* al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la sua situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la revocabilità dei finanziamenti con cessione del quinto e/o delle trattenute, imponendo all'ente finanziatore e/o creditore assegnatario di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito. Ciò anche sulla base del presupposto che il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria, come anche la trattenuta disposta in esito ad un pignoramento presso terzi, è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio/pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirla, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la *par condicio creditorum*, esso non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i chirografari;  
- si debba procedere alla nomina di un liquidatore (il quale, ai sensi dell'art. 15 comma 8 della L. n. 3/2012 può essere individuato dal Giudice negli stessi professionisti facenti funzioni di O.C.C., purchè in possesso dei requisiti di legge richiesti, ipotesi che sussiste nel caso di specie) da individuarsi nei professionisti Avv. Daria Fanti e Avv. Ramona Reverberi, i quali si occuperanno degli incombeni di cui agli artt. 14-*sexies* e ss., fermo restando che, qualora dovessero sopravvenire beni mobili e/o immobili, nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, alla luce dell'art. 14 decies L. 3/2012, come sostituito dall'art. 4-ter, comma 1, lett. l), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176: "1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.



2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”;

- il compenso dell'organismo<sup>1</sup>, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, debba essere determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014 e che, in particolare, ai sensi dei co. quarto e quinto del medesimo articolo, “I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

*L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”;*

P.Q.M.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di TOLEDO SILVA MARIA DEL CARMEN, codice fiscale TLDMDL60D64Z611K, nata a Lima (Perù) il 24/04/1960, residente in Parma, via Genova n. 2;

II. conferma la nomina dell'Organismo di composizione della crisi dell'Avv. Daria Fanti e dell'Avv. Ramona Reverberi, già Gestori della crisi, anche per la carica di Liquidatori;

III. dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (ivi comprese le cessioni e le trattenute specificate in narrativa), fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

IV. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma a cura del Liquidatore;

V. qualora vengano acquisiti al patrimonio beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del Liquidatore;

VI. esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 960,00 mensili al netto delle eventuali imposte.

<sup>1</sup> Si specifica, in particolare, che il compenso complessivamente riconosciuto ad entrambi gli OCC non può superare i parametri di legge. Lo stesso vale per quanto riconosciuto agli stessi per la funzione di Liquidatori.



VII. Dispone che quanto eccede tale somma e la tredicesima mensilità vengano versati dal datore di lavoro direttamente al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura dei liquidatori.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Parma, 10/05/2022

Il Giudice Delegato  
dott. Irene Colladet

